



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (ITALIA) E
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA,
con sede legale in Modena (Italia), Via Università n.4, codice fiscale e
partita IVA n. 00427620364, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof.
Angelo Oreste Andrisano, domiciliato per la carica in Modena Via
Università n.4

E

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA, con sede legale in Bologna
(Italia), Viale Aldo Moro n. 62, codice fiscale: 80062830379 e partita IVA:
n. 02294450370, rappresentata da Maurizio Torreggiani

visto:

1. il reciproco interesse delle parti a sviluppare forme di collaborazione in vari settori tecnici e tecnologici
2. l'esigenza di attivare una politica di collaborazione tra il mondo accademico e le imprese al fine di raccordare le attività formative con le esigenze del mondo produttivo;

concordano il programma di collaborazione specificato nelle seguenti

clausole:

**ARTICOLO 1 - OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI
COLLABORAZIONE**

Le parti si avvarranno delle rispettive competenze per sviluppare programmi di collaborazione congiunti e di realizzare attività di formazione integrate.



ARTICOLO 2 - TEMI DEL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE

Al fine di attuare la collaborazione di cui all'art. 1, le parti si impegnano a collaborare sulle seguenti attività :

- a) collaborazione con il desk Emilia-Romagna in Vietnam per l'organizzazione di tirocini in aziende italiane per gli studenti UNIMORE;
- b) collaborazioni con le Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna per l'organizzazione di tirocini aziendali sia per gli studenti UNIMORE che per gli studenti Vietnamiti;
- c) organizzazione di convegni, seminari, e riunioni scientifiche, stabilite in comune accordo.

Le parti concordano che il ruolo di Unioncamere Emilia-Romagna sarà esclusivamente quello di promozione e di intermediazione e che l'organizzazione delle attività didattiche e formative spetta ad UNIMORE.

Annualmente Unioncamere Emilia-Romagna si impegna a fornire un report delle attività previste dal presente accordo.

ARTICOLO 3 - INTERSCAMBIO DI PERSONALE E OBBLIGHI COLLEGATI

Le parti concordano che, per quanto si riferisce alle spese relative all'esecuzione dell'accordo, e per quanto si riferisce all'art. 2, non esistono obblighi finanziari da parte delle parti, né da parte delle strutture nelle quali si sviluppano le attività che sono oggetto del presente accordo.

ARTICOLO 4 - DURATA

Il presente accordo ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte



contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 5 – CONTROVERSIE

Le parti si impegnano ad addivenire amichevolmente alla risoluzione di qualunque controversia possa derivare dal presente accordo.

Qualora non si raggiunga una soluzione concordata, si conviene che qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti contraenti, in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà competente il Foro di Modena.

ARTICOLO 6 - SPESE

Ciascuna delle parti si farà carico delle imposte inerenti al presente accordo eventualmente previste dalla legislazione italiana.

Il presente accordo consta di n. 3 pagine scritte sin qui.

Modena, li 25 novembre 2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

IL RETTORE

(Angelo Oreste Andrisano)

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

IL PRESIDENTE

(Maurizio Torreggiani)